

# CAMERA DEI DEPUTATI <sup>N. 3078</sup>

## PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato SALVATORI

*Presentata il 4 luglio 1974*

### Nuove norme per la definizione di pendenze in materia tributaria

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Come è noto una parte dei contribuenti italiani non ha potuto beneficiare dell'applicazione del condono tributario, previsto dal decreto-legge 5 novembre 1973, n. 660, convertito in legge 19 dicembre 1973, n. 823, giacché particolari situazioni, degne di attenzione, hanno impedito di chiedere il provvedimento, di carattere generale.

Numerosi contribuenti infatti, per alcuni anni fiscali, non avevano esercitato attività commerciali, industriali o professionali e non potevano quindi chiedere una tassazione per un periodo in cui non si era verificato alcun reddito a favore della persona fisica o giuridica, che pur era stata oggetto di tassazione, in base all'attività di anni precedenti; altri contribuenti avevano dovuto impugnare la tassazione dell'ufficio delle imposte, perché basata su erronei presupposti o su erronei calcoli o circostanze di fatto: vari contribuenti infatti avevano dovuto constatare che era stata addirittura aumentata la pensione statale, o aumentato lo stipendio statale, da parte dell'ufficio delle imposte, senza che la pensione o lo stipendio fossero stati aumentati dall'amministrazione statale; altri contribuenti infine avevano subito, negli ultimi anni, accertamenti fiscali evidentemente sproporzionati rispetto all'aumento del reddito e rispetto agli accertamenti anteriori (aumenti dal 40 al 100 per cento).

Tali contribuenti e in particolare quelli che avevano pendenze tributarie di vari anni (alcuni addirittura di un decennio o superiore) si sono quindi trovati nell'impossibilità di richiedere l'applicazione del condono fiscale, che avrebbe portato a tassazioni esose e all'ammissione di un reddito che non si era assolutamente verificato a favore del contribuente; ciò perché le disposizioni relative al condono non ammettevano la richiesta di definizione di singole pendenze annuali, dovendo « la domanda del contribuente comprendere a pena di nullità tutte le pendenze relative al medesimo tributo » (articolo 1 del decreto legge n. 660 del 1973) e dovendo il contribuente accettare un aumento del 10 per cento annuo fino al 1974, aumento basato sull'ultimo accertamento che, per i detti contribuenti, si era verificato veramente esoso, per le considerazioni precedentemente esposte.

Allo scopo di venire incontro a questi contribuenti e al fine di stabilire una parità di trattamento fra tutti i contribuenti, è opportuno quindi prevedere un « piccolo condono », da operarsi in sede di concordato presso gli uffici finanziari, i quali, come è noto, sono autorizzati attualmente a ridurre dal 30 al 35 per cento, in sede di concordato, l'accertamento operato dall'ufficio.

Un provvedimento a favore di tali contribuenti si traduce, inoltre, in una eliminazione delle numerose pendenze esistenti presso le

commissioni tributarie, nonché in un nuovo e immediato gettito a favore della finanza dello Stato.

Con il provvedimento che si propone, il contribuente è autorizzato a chiedere l'applicazione dei benefici del condono tributario, per determinati periodi di imposte, relative

allo stesso tributo: l'amministrazione finanziaria è autorizzata ad accettare la domanda, se sussiste una giusta causa che ha impedito la richiesta della definizione delle pendenze tributarie, in base al decreto-legge 5 novembre 1973, n. 660, convertito in legge 19 dicembre 1973, n. 823.

## PROPOSTA DI LEGGE

### ARTICOLO UNICO.

I contribuenti che non hanno, per una giusta causa, presentato istanza di definizione delle pendenze tributarie, a sensi del decreto-legge 5 novembre 1973, n. 660, convertito in legge 19 dicembre 1973, n. 823, e che, per le stesse pendenze, hanno presentato ricorso alle commissioni tributarie e richiesto ritualmente la fissazione dell'udienza di trattazione, possono presentare istanza, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, affinché le agevolazioni, previste dalle disposizioni sopra citate, siano applicate alle singole pendenze annuali, indicate dal contribuente e relative al medesimo tributo.

Gli uffici delle imposte, accertata l'esistenza della giusta causa, che ha impedito al contribuente di chiedere l'applicazione delle disposizioni indicate nel primo comma, per la definizione di tutte le pendenze relative al medesimo tributo, ammette il contribuente a godere dei benefici previsti dalle disposizioni citate, limitatamente ai periodi annuali di imposte, richiesti dal contribuente.

Il contribuente per gli altri periodi di imposte, non richiesti nella domanda, può essere esonerato dalle sopratasse e penalità e dagli interessi, ove accetti il concordato proposto, per tali periodi, dall'ufficio finanziario.